

art. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici. - codice deontologico forense 2014

articolo vigente|orange

Articolo vigente

art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

art. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 54. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici (articolo modificato il 15 luglio 2011)

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

la giurisprudenza |green
